



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
QUINDICESIMA LEGISLATURA

N. 3/XV/A

SCHEMA DI NORMA DI ATTUAZIONE

Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna per il trasferimento delle funzioni in materia di tutela della lingua e della cultura delle minoranze linguistiche storiche nella Regione

Approvato dalla Prima Commissione
il 4 agosto 2015

RELAZIONE DELLA PRIMA COMMISSIONE PERMANENTE AUTONOMIA, ORDINAMENTO REGIONALE, RAPPORTI CON LO STATO, RIFORMA DELLO STATO, ENTI LOCALI, ORGANIZZAZIONE REGIONALE DEGLI ENTI E DEL PERSONALE, POLIZIA LOCALE E RURALE, PARTECIPAZIONE POPOLARE

composta dai Consiglieri

AGUS., Presidente - TUNIS, Vice Presidente - MELONI, Segretario - BUSIA - CHERCHI Oscar - COSSA - DEMONTIS - DERIU, relatore

pervenuta il 4 agosto 2015

La Prima Commissione consiliare ha preso in esame lo Schema di norme di attuazione in materia di tutela della lingua e della cultura delle minoranze linguistiche storiche nella Regione nella seduta del 15 luglio 2015. Nella medesima seduta ha stabilito di richiedere il parere della Seconda Commissione consiliare.

Nota illustrativa dello Schema di norme di attuazione n. 3/XV (Tutela della lingua e della cultura delle minoranze linguistiche storiche nella Regione)

Lo Schema di norme di attuazione prevede il trasferimento delle funzioni dallo Stato alla Regione in materia di tutela della lingua e della cultura delle minoranze sarda e catalana nella Regione e l'esercizio di specifiche competenze legislative.

È composto da 5 articoli:

- l'articolo 1 dello schema di decreto definisce l'oggetto della materia (tutela, promozione e valorizzazione della lingua e della cultura sarda e catalana; l'applicazione delle "disposizioni più favorevoli" di cui alla legge n. 482 del 1999);
- l'articolo 2 dello schema di decreto definisce l'ambito territoriale di applicazione del decreto ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 482 del 1999 ai fini della tutela, promozione e valorizzazione della lingua e della cultura sarda e catalana:
 - la delimitazione dell'ambito è definita con una procedura che prevede l'iniziativa di una percentuale di cittadini dei comuni interessati o di una percentuale di consiglieri comunali dei medesimi e il coinvolgimento del consiglio provinciale e dei comuni interessati; in caso di assenza di queste condizioni il procedimento inizia in seguito a consultazione promossa dai soggetti "aventi titolo" e secondo quanto previsto dai regolamenti e dagli statuti comunali;
- l'articolo 3 dello schema di decreto prevede il trasferimento delle funzioni amministrative connesse all'attuazione delle disposizioni previste dagli articoli 9 e 15 della legge n. 482 del 1999, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di attuazione:
 - l'articolo 9 della legge n. 482 prevede l'uso della lingua ammessa a tutela negli uffici delle amministrazioni pubbliche interessate dalla delimitazione (attraverso la presenza di apposito personale) e nei procedimenti davanti al giudice di pace; prevede a tal fine l'istituzione di un fondo nazionale con un tetto massimo di spesa da ripartire annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sentite le amministrazioni interessate;
 - l'articolo 15 della medesima legge n. 482 del 1999 prevede inoltre un altro importo a carico del bilancio statale per le spese sostenute dagli enti locali per l'assolvimento degli obblighi derivanti dalla legge; su rendicontazione dei singoli enti locali interessati, un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ripartisce la somma;

- l'articolo 4 dello schema di decreto "autorizza" il legislatore regionale a disciplinare:
 - l'esercizio delle funzioni amministrative connesse all'attuazione di cui al precedente articolo 3 (es. uso della lingua negli uffici e presso il giudice di pace e il riparto dell'erogazione delle risorse);
 - l'esercizio delle funzioni di coordinamento dei compiti attribuiti alle istituzioni scolastiche ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 482 del 1999; la disciplina rientra nell'ambito della competenza "ripartita" (o "concorrente") in materia di istruzione: dunque la competenza legislativa nella quale la Regione detta norme nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge statale. Tali funzioni di coordinamento riguardano l'uso della lingua della minoranza nella scuola dell'infanzia e l'insegnamento della lingua della minoranza nelle scuole primarie e secondarie di primo grado;
- l'articolo 5 dello schema di decreto prevede infine l'assegnazione delle risorse finanziarie per le funzioni di cui al citato articolo 3, relative all'uso della lingua negli uffici delle amministrazioni pubbliche interessate e presso il giudice di pace: si prevede che venga stanziata una specifica assegnazione finanziaria annuale a favore della Regione a valere sugli stanziamenti che già lo Stato eroga direttamente agli enti locali (si veda il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2014 relativo all'ultimo stanziamento per il finanziamento dei progetti presentati dalle pubbliche amministrazioni).

La Seconda Commissione permanente, nella seduta del 4 agosto 2015 ha espresso parere favorevole sul testo. In seguito a ciò, prendendo atto del parere, la Prima Commissione, ritenendo che il decreto debba essere approvato in tempi rapidi, nella seduta del 4 agosto 2015, ha deliberato di proporre al Consiglio di esprimere parere favorevole.

La Seconda Commissione permanente, nella seduta del 4 agosto 2015 ha espresso a maggioranza, con l'astensione del rappresentante del Gruppo Forza Italia Sardegna, parere favorevole sul provvedimento in oggetto.

Schema di decreto legislativo recante "Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna per il trasferimento delle funzioni in materia di tutela della lingua e della cultura delle minoranze linguistiche storiche nella regione".

Relazione

Il presente Decreto, nel prevedere l'applicazione delle disposizioni più favorevoli della Legge 15 dicembre 1999, n. 482 "Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche", ai sensi dell'articolo 18 della medesima, disciplina il trasferimento dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela della lingua e della cultura delle minoranze sarda e catalana nella Regione, nonché l'esercizio di specifiche competenze legislative.

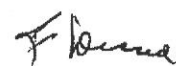
Il Decreto si compone di cinque articoli che di seguito si illustrano nel dettaglio.

L'articolo 1 individua l'oggetto delle presenti norme nella tutela, promozione e valorizzazione della lingua e della cultura sarda e catalana e precisa, al secondo comma, che il Decreto consente l'applicazione delle disposizioni più favorevoli previste dalla Legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche).

L'articolo 2 individua l'ambito territoriale di applicazione delle disposizioni in esame, in ossequio a quanto previsto dall'articolo 3 della predetta legge e secondo il procedimento di delimitazione ivi disciplinato.

L'articolo 3 prevede il trasferimento dell'esercizio delle funzioni amministrative connesse all'attuazione delle disposizioni previste dagli articoli 9 e 15 della Legge n. 482/1999, in considerazione del progressivo assottigliamento del fondo stanziato a carico del bilancio statale ai fini del finanziamento delle predette funzioni, che ha indotto, peraltro, la Regione a prevedere, negli articoli 2, comma 13 e 4, comma 40, della Legge regionale 15 marzo 2012, n. 6 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione. Legge finanziaria 2012), stanziamenti integrativi delle ridotte assegnazioni statali destinate alla realizzazione e gestione dei progetti degli enti locali per la tutela delle minoranze linguistiche, con la conseguente difficoltà di coordinare la gestione statale e regionale dei rispettivi stanziamenti per il raggiungimento delle medesime finalità.

Si consideri che, attualmente, la partecipazione delle Regioni alla programmazione delle risorse di cui agli articoli 9 e 15 Legge n. 482 del 1999 ha carattere marginale, risolvendosi, sostanzialmente, nella raccolta delle domande di accesso al finanziamento, nell'espressione, entro il 30 giugno di



ogni anno, di un giudizio di merito su ciascuna istanza pervenuta e nell'attività di monitoraggio sull'impiego di tale finanziamento da parte degli enti beneficiari.

Il trasferimento dell'esercizio delle funzioni amministrative in questione consentirà, invece, alla Regione di distribuire direttamente le risorse, analogamente a quanto previsto per la Regione Friuli Venezia-Giulia, in funzione degli obiettivi, indirizzi e priorità stabiliti dagli atti di programmazione regionale nella materia.

L'articolo 4, primo comma, contiene l'autorizzazione al legislatore regionale a disciplinare l'esercizio delle funzioni amministrative trasferite. Con il trasferimento in capo alla Regione dell'esercizio delle funzioni amministrative ex articoli 9 e 15 della Legge n. 482/1999 si pone, infatti, l'esigenza di modificare il procedimento di programmazione delle risorse assegnate a tutela della lingua sarda e catalana. Per consentire alla Regione di distribuire direttamente le risorse in questione, i termini e le modalità di presentazione delle domande, la competenza, la forma e le modalità di approvazione del programma, nonché la conseguente attività di controllo sull'impiego del finanziamento e sul raggiungimento degli obiettivi connessi dovranno, necessariamente, essere oggetto di apposita disciplina regionale.

Sussiste, inoltre, l'esigenza di determinare autonomamente i requisiti dei progetti e i criteri per la ripartizione dei fondi in parola nell'ambito delle risorse annualmente stanziare dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per le singole minoranze linguistiche presenti sul territorio regionale, con particolare riferimento alla fissazione delle linee d'intervento e dei relativi coefficienti di riparto, che terrà conto degli obiettivi, degli indirizzi e delle priorità stabiliti dagli atti di programmazione regionale nella materia.

L'articolo 4, secondo comma, recepisce quanto previsto dagli articoli 117, terzo comma, della Costituzione e 10 della Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Infatti, nel quadro costituzionale definito dalla riforma del Titolo V della parte II intervenuta nel 2001 la materia istruzione, "salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione dell'istruzione e della formazione professionale", forma oggetto di potestà legislativa concorrente (articolo 117, terzo comma, Cost.), mentre allo Stato è riservata la potestà legislativa esclusiva in materia di "norme generali sull'istruzione" (articolo 117, secondo comma, lettera n). Per effetto del principio stabilito dall'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, il nuovo testo dell'articolo 117 Cost. si applica anche alle Regioni a statuto speciale per le parti in cui prevede forme di autonomia regionale più ampie rispetto a quelle già attribuite statutariamente. Pertanto, anche la Regione Sardegna in materia di istruzione non ha più una semplice potestà legislativa integrativo-attuativa, originariamente contemplata dall'articolo 5 lett. a dello Statuto,

F. Ferraro

bensi una – più ampia – potestà legislativa concorrente con i limiti sanciti dall'articolo 117, comma 3, Cost.

La Corte costituzionale (sentenze n. 200 del 2009 e n. 147 del 2012) ha inquadrato come norme generali sull'istruzione, come tali rientranti nell'ambito della potestà legislativa esclusiva dello Stato, anche quelle che disciplinano l'autonomia delle istituzioni scolastiche, definendo i requisiti che connotano l'autonomia stessa per gli aspetti concernenti le modalità di regolamentazione e il grado di autonomia delle istituzioni rispetto alle amministrazioni, sia statale che regionale.

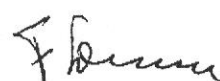
Le funzioni previste dall'articolo 4 della Legge n. 482/1999 in materia di uso della lingua della minoranza nella scuola dell'infanzia e di insegnamento della lingua della minoranza nelle scuole primarie e secondarie di primo grado sono esplicate direttamente dalle istituzioni scolastiche nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica di cui all'articolo 21, commi 8 e 9, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Il legislatore statale, nell'esercizio della potestà esclusiva, ha definito i confini di tale ambito di autonomia con il succitato articolo 4.

La disciplina delle funzioni di coordinamento dei suddetti compiti delle istituzioni scolastiche autonome rientra, invece, nell'ambito della materia "istruzione", attribuita alla potestà legislativa concorrente regionale, anche alla luce di quanto stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 13/2004, che ha annoverato all'interno della predetta materia la programmazione scolastica e la gestione amministrativa del relativo servizio.

L'articolo 4, comma 2, del Decreto intende rispondere all'esigenza di coordinare la programmazione scolastica al fine di armonizzarla con gli obiettivi e gli indirizzi stabiliti dagli atti di programmazione regionale in materia di insegnamento della lingua sarda. La diffusione capillare del sardo su tutto il territorio regionale rende particolarmente avvertita la necessità di vegliare sulla coerenza degli interventi e dei progetti deliberati in materia dalle istituzioni scolastiche nell'esercizio della propria autonomia organizzativa e didattica.

Il legislatore regionale dovrà, ovviamente, esercitare la potestà concorrente in materia nel rispetto dei principi stabiliti dalla legislazione statale e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche come definita dall'articolo 4 della Legge n. 482/1999.

Infine, l'articolo 5 prevede, similmente a quanto disposto dall'articolo 1, comma 4, del D.Lgs. 12.9.2002, n. 223, recante "Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di funzioni in materia di tutela della lingua e della cultura delle minoranze linguistiche storiche nella regione", che, in funzione dell'esercizio delle funzioni amministrative trasferite, venga riservata annualmente a favore della Regione Sardegna una specifica



assegnazione finanziaria a valere sugli stanziamenti autorizzati dal bilancio statale a norma degli articoli 9 e 15 della Legge n. 482/1999.

Infatti, attualmente il finanziamento relativo alle funzioni di cui agli articoli 9 e 15 della Legge n. 482/1999, a carico del bilancio statale, viene ripartito annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri tra gli enti locali, camere di commercio ed aziende sanitarie locali individuati come beneficiari sulla base dei progetti e delle domande a tal fine presentati da questi ultimi e raccolti dalle singole regioni.

Una volta trasferito alla Regione Sardegna l'esercizio delle funzioni amministrative di cui all'articolo 3, gli enti beneficiari delle risorse verranno individuati dall'Amministrazione regionale, alla quale, quindi, il predetto decreto dovrà riservare annualmente un'assegnazione finanziaria ad hoc, che verrà successivamente ripartita dalla Regione stessa tra gli enti individuati come beneficiari.

Roma, 18 II 2015

Francesco Sanna

Schema di decreto legislativo recante "Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna per il trasferimento delle funzioni in materia di tutela della lingua e della cultura delle minoranze linguistiche storiche nella regione".

Testo decreto

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 "Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna";

Vista la proposta della Commissione paritetica prevista dall'articolo 56, primo comma, della citata Legge Costituzionale n. 3 del 1948;

Visto il parere del Consiglio regionale della Sardegna, espresso nella seduta del _____;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del _____;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'articolo 10 della Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) e dell'articolo 56 dello Statuto speciale della Sardegna approvato con Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) e successive modificazioni ed integrazioni e in attuazione dell'articolo 6 della Costituzione, la tutela, promozione e valorizzazione della lingua e della cultura sarda e catalana.
2. Il presente decreto disciplina, altresì, ferma restando la legislazione regionale in materia, l'applicazione delle disposizioni più favorevoli di cui alla Legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche).



Art. 2
Territorio di applicazione

1. Con riferimento alla tutela, promozione e valorizzazione della lingua e della cultura sarda e catalana, le disposizioni contenute nel presente decreto e nella legislazione regionale si applicano nel territorio individuato ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 482/1999.

Art. 3
Trasferimento di funzioni amministrative

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, alla Regione è trasferito l'esercizio delle funzioni amministrative connesse all'attuazione delle disposizioni previste dagli articoli 9 e 15 della Legge n. 482/1999.

Art. 4
Funzioni legislative

1. Il legislatore regionale è autorizzato a disciplinare l'esercizio delle funzioni amministrative di cui all'articolo 3.
2. Il legislatore regionale disciplina, nell'ambito della potestà legislativa ripartita in materia di istruzione ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, l'esercizio delle funzioni di coordinamento dei compiti attribuiti alle istituzioni scolastiche autonome ai sensi dell'articolo 4 della Legge n. 482/1999 in materia di uso della lingua della minoranza nella scuola dell'infanzia e in materia di insegnamento della lingua della minoranza nelle scuole primarie e secondarie di primo grado, nel rispetto dei principi stabiliti in materia dalla legislazione statale e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche stesse.

Art. 5
Risorse finanziarie

1. Ai fini dell'esercizio delle funzioni amministrative trasferite, di cui all'articolo 3, è riservata annualmente alla Regione una specifica assegnazione finanziaria a valere sugli stanziamenti autorizzati dal bilancio dello Stato ai sensi degli articoli 9 e 15 della Legge n. 482/1999.

Roma, 18 II 2015

F. L. L.
18/02/15